

KNAcademy Impresa sociale Srl: non accoglimento della richiesta di autorizzazione di nuova istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale presentata ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e del D.lgs. 25 luglio 2006, n. 250

Determinazione n. 129 del 13/11/2020

KNAcademy Impresa sociale Srl: non accoglimento della richiesta di autorizzazione di nuova istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale presentata ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e del D.lgs. 25 luglio 2006, n. 250.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 129 DI DATA 13 Novembre 2020

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

KNAcademy Impresa sociale Srl: non accoglimento della richiesta di autorizzazione di nuova istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale presentata ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e del D.lgs. 25 luglio 2006, n. 250.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00202

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 250, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento" all'articolo 1 prevede che: "Le funzioni amministrative statali [...] sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Trento, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) [...]. Gli atti di programmazione [...] e l'autorizzazione a enti e privati con sede nella provincia di Trento a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Trento, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca. [...] la Provincia autonoma di Trento verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni [...], dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (oggi Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR), della cui collaborazione può avvalersi".

Il DPR 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante a disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508", all'articolo 11, detta le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni a rilasciare titoli di alta

formazione artistica, musicale e coreutica ad istituzioni non statali.

Con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca di data 20 giugno 2016 prot. n. 8093 sono state emanate le "Indicazioni operative per la presentazione delle domande di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212".

Con delibera dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (di seguito anche "ANVUR") di data 24 gennaio 2018 n. 19 sono stati definiti i "Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM" ai fini della valutazione delle proposte di autorizzazione al rilascio di titoli AFAM, ai sensi art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

CONSIDERATO CHE:

in data 29 marzo 2019 la società KNAcademy Impresa sociale Srl (di seguito anche "KNAcademy"), con sede a Rovereto (TN), ha trasmesso alla Provincia autonoma di Trento e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (tramite apposito portale) la richiesta di autorizzazione quale nuova istituzione non statale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, ai sensi dell'art. 11 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, e l'attivazione di un corso di diploma accademico di primo livello in "Nuove tecnologie dell'arte - Arti multimediali" a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 (note agli atti prot. n. 213743 n. 213813, n. 214047, n. 214078 di data 05/04/2019).

L'istanza è stata trasmessa con le modalità preventivamente concordate con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca (di seguito anche "MIUR") e comunicate all'impresa con la nota prot. n. 179022 di data 18 marzo 2019, ai fini dell'attivazione della procedura di valutazione da parte di ANVUR e della Commissione ministeriale per gli ordinamenti didattici (sostitutiva del CNAM).

Con nota di data 12 aprile 2019 prot. n. 239229 è stata richiesta alla KNAcademy della documentazione integrativa a quanto già inviato, poichè quella trasmessa risultava incompleta RIFERIMENTO : 2020-S116-00202

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

rispetto a quanto definito dai documenti ministeriali sopra citati, ai quali la Provincia autonoma di Trento si riferisce nell'attuazione della delega di cui al D.Lgs 25 luglio 2006, n. 250.

Nella nota si richiedeva che la documentazione integrativa fosse trasmessa al Servizio provinciale competente entro il 10 maggio 2019. Contestualmente, con nota di data 12 aprile 2019 prot. n. 239275 si chiedeva al MIUR la disponibilità a valutare l'istanza della KNAcademy , integrata con la documentazione mancante che la Provincia si impegnavo a trasmettere non appena ricevuta dall'istante.

Il MIUR, con nota prot. n. 7942 di data 2 maggio 2019, in accoglimento alla richiesta della Provincia, consentiva al richiedente di integrare l'istanza con l'onere di inviare il tutto tramite il portale ministeriale entro il 16 maggio 2019.

In data 27 maggio 2020 al prot. n. 335465 è stata acquisita la comunicazione di KNAcademy dell'avvenuto caricamento sul portale ministeriale della documentazione mancante, con trasmissione di copia della stessa anche alla Provincia.

Con nota di data 10 ottobre 2019 prot. n. 4176, ANVUR, in fase di valutazione dell'istanza presentata dalla KNAcademy, segnalava all'impresa la presenza di informazioni incomplete e l'assenza di documentazione, richiedendone l'integrazione entro il 24 ottobre 2019.

Successivamente, in data 25 ottobre 2019 prot. n. 15749, il MIUR, ai fini del rilascio del parere da parte della Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici, richiedeva alla KNAcademy l'adeguamento dell'ordinamento didattico presentato avendo rilevato alcune incongruenze ed inesattezze.

In data 26 novembre 2019 si è svolta presso la struttura destinata all'attività didattica della KNAcademy presso il comune di Ala la visita istituzionale da parte della commissione di esperti della valutazione AFAM nominata da ANVUR.

In sede di visita, e successivamente via mail, ANVUR ha richiesto alla KNAcademy l'invio di ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'attività valutativa citata nell'istanza dall'impresa e non ancora formalmente trasmessa. La stessa è stata inviata da KNAcademy ad ANVUR in data 28 novembre 2019 e 6 dicembre 2019.

In data 4 marzo 2020 prot. n. 3042 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione ministeriale e da ANVUR del seguente tenore:

- la Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici, con verbale n. 51 del 3 dicembre 2019 ha reso parere favorevole in ordine alla conformità dell'ordinamento del corso proposto alle disposizioni vigenti per le Istituzioni statali;
- l'ANVUR, con delibera n. 21 del 26 febbraio 2020, ha espresso parere non favorevole in ordine alla adeguatezza delle strutture e del personale per il medesimo corso.

In seguito alle controdeduzioni presentate dalla KNAcademy con riferimento al parere negativo rilasciato da ANVUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato con nota prot. n. 8023 di data 14 luglio 2020 che ANVUR, con delibera n. 103 del 18 giugno 2020, ha confermato il proprio precedente parere negativo e ha fatto presente che non può essere dato corso all'istanza presentata dalla KNAcademy.

In seguito a tale comunicazione KNAcademy ha presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, richiesta di riesame della valutazione a seguito del parere definitivo negativo rilasciato da ANVUR.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con nota prot. n. 10661 di data 23 settembre 2020 ha respinto la richiesta di riesame rilevando l'assenza di motivazioni per provvedere ad un riesame dell'istanza presentata dalla KNAcademy.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00202

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

Con nota di data 29 ottobre 2020, prot. n. 669533 è stato comunicato alla KNAcademy Impresa sociale Srl, ai sensi dell'articolo 27bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che l'istanza dalla stessa presentata in data 29 marzo 2019 non era accoglibile.

In seguito a tale comunicazione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della medesima, la KNAcademy Impresa Sociale Srl ha presentato, con nota acquisita al prot. n. 718285 di data 12 novembre 2020, le proprie osservazioni in merito.

Tali osservazioni non forniscono nuovi e ulteriori elementi rispetto a quelli già trasmessi anche al Ministero dell'Università e della Ricerca che possano condurre ad una diversa conclusione del procedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto del parere negativo di ANVUR e considerata l'impossibilità di addivenire all'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca prevista dal D.Lgs 250/2006, con il presente provvedimento si determina il non accoglimento dell'istanza presentata dalla KNAcademy Impresa sociale Srl in data 29 marzo 2019. Infatti, la Provincia, come stabilito dal D.Lgs. 250/2006, non può in alcun modo prescindere dall'intesa con il Ministero,

raggiungibile attualmente solo in caso di pareri positivi rilasciati da ANVUR e dalla Commissione ministeriale per gli ordinamenti didattici per i rispettivi settori di competenza. In presenza anche di un solo parere negativo il Ministero non procede con l'intesa e di conseguenza la Provincia non può rilasciare alcuna autorizzazione di nuove istituzioni AFAM.

DATO ATTO CHE:

nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, si precisa che la responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cristina Ioriatti, dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di concludere, per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento avviato in data 29 marzo 2019 su istanza della KNAcademy Impresa sociale Srl, con sede a Rovereto (Tn), via Brennero,

1/D, volto ad ottenere l'autorizzazione quale nuova istituzione AFAM ai sensi dell'art. 11 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 e del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250, con il non accoglimento dell'istanza;

2) di comunicare, l'adozione del presente provvedimento alla KNAcademy Impresa sociale Srl, con sede a Rovereto (Tn), via Brennero, 1/D;

3) di precisare che il procedimento, iniziato il 29 marzo 2019, data di acquisizione al protocollo PAT della richiesta, sospeso dal 29 marzo 2019 e fino al 24 settembre 2020 per l'acquisizione dei pareri di competenza ministeriale, e dal 29 ottobre al 12 novembre 2020 in seguito alla comunicazione di cui all'art. 27bis della l.p. 23/1992, termina con la data del presente provvedimento per una durata complessiva di 36 giorni;

4) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00202

Pag 4 di 5 ROV - DA

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2020-S116-00202

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5